

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 39828 Anno 2019**

**Presidente: TRONCI ANDREA**

**Relatore: GIORGI MARIA SILVIA**

**Data Udiienza: 25/06/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
Marchetti Scipio Giuseppe, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 18/07/1964  
avverso l'ordinanza del 12/02/2019 della Corte di appello di Salerno.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;  
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Giuseppe Scipio Marchetti proponeva in data 08/02/2019 richiesta di revisione della sentenza del Tribunale di Paola 11/02/2005, irrevocabile il 12/07/2007, per il delitto di evasione, sul rilievo che era sopravvenuta il 03/03/2009 la sentenza definitiva di assoluzione dal reato costituente titolo per la misura coercitiva (con la conseguente riparazione per l'ingiusta detenzione subita), il cui regime applicativo egli aveva violato. Il ricorrente sollevava in proposito la questione di legittimità costituzionale degli artt. 385 cod. pen. e 630 cod. proc. pen., per contrasto con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento di cui all'art. 3 Cost., nella parte in cui non è previsto che siano suscettibili di revisione - al pari di quanto avviene per le violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione personale



revocata con efficacia *ex tunc* - le sentenze di condanna divenute irrevocabili per il delitto di evasione, nell'ipotesi di sopravvenuto proscioglimento per il reato con riferimento al quale era stata disposta la misura violata.

La Corte d'appello di Salerno, con ordinanza del 12/02/2019, dichiarava inammissibile la richiesta, sull'assunto che la legalità della misura cautelare doveva verificarsi con riguardo al momento della violazione della stessa, non rilevando gli esiti del giudizio di merito in ordine al reato per il quale essa era stata disposta. La Corte disattendeva la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente giudicando manifestamente infondata la denunciata disparità di trattamento con la regolamentazione propria della violazione degli obblighi inerenti alle misure di prevenzione, aventi natura, *ratio* e presupposti di applicazione differenti.

2. Il difensore del Marchetti ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza per il vizio di violazione di legge (artt. 3 Cost., 630 cod. proc. pen. e 385 cod. pen.), ribadendo la denuncia d'irragionevolezza e disparità di trattamento e riproponendo la questione di legittimità costituzionale della disciplina in oggetto, nei medesimi termini già formulati e disattesi in prime cure. Ha inoltre censurato la statuizione di condanna al pagamento della somma di euro mille alla cassa delle ammende, attesa l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso e nella prospettazione della domanda, richiamando in proposito la sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale.

3. Il P.G. ha concluso nel senso della manifesta infondatezza del ricorso chiedendo dichiararsene l'inammissibilità.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo e principale motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2. È pacifico che il Marchetti, nel momento in cui ebbe ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari, era sottoposto alla misura cautelare sulla base di un provvedimento legalmente emesso e pienamente valido. Ciò comportava da parte sua l'obbligo di non allontanarsi da quel luogo e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni dettate nel provvedimento dispositivo della misura per non incorrere nella sanzione prevista dalla norma incriminatrice di cui all'art. 385 cod. pen. Il fatto che - in epoca successiva all'allontanamento dal luogo dell'arresto domiciliare - tale misura sia risultata priva di giustificazione in conseguenza dell'assoluzione dell'imputato non priva la condotta di quest'ultimo del carattere di illiceità penale.

Va infatti rimarcato, in linea di diritto, che, giusta l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 6, n. 16460 del 11/02/2015, D'Erme, Rv. 263578; n. 34083 del 25/06/2013, Louri Mohamed alias Rabhi Salah, Rv. 256554; n. 15208 del

27/02/2009, Ferino, Rv. 243939; n. 14250 del 22/03/2005, Tomasello, Rv. 231195; 14/01/2005, Romani, non massimata), ai fini della configurabilità del delitto di evasione, la sussistenza del presupposto della legalità dell'arresto o della detenzione va verificata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della libertà personale.

L'art. 385 cod. pen., nel sanzionare l'illiceità della condotta di evasione, notoriamente consistente nella riacquisizione della propria libertà personale da parte di colui che sia stato sottoposto a misura cautelare, in spregio alla sorveglianza da parte dei soggetti a tanto incaricati, richiedendo come presupposto che l'agente sia stato legalmente arrestato o detenuto per un reato, prescrive, ai fini della configurabilità del delitto, che la misura restrittiva della libertà personale sia stata disposta in conformità alle norme dell'ordinamento che quella misura disciplinano. Di talché è sufficiente, al fine che qui rileva, che il soggetto sia "legalmente" arrestato in relazione alle circostanze obiettivamente sussistenti al momento dei fatti, anche se poi non venga aperto un procedimento penale per lo specifico reato per il quale è stata applicata la misura pre-cautelare o l'arresto non venga convalidato, come del pari se intervenga sentenza di proscioglimento in ordine al reato per il quale sia stata disposta la custodia cautelare, risultata così priva di giustificazione in conseguenza dell'assoluzione e suscettibile di riparazione per l'ingiusta detenzione subita.

Quanto precede, del resto, costituisce necessitato corollario della *ratio* sottesa all'art. 385 cod. pen., che è quella di garantire il rispetto dei provvedimenti dell'A.G. e, insieme, di conservare il controllo nei confronti del soggetto, la cui libertà sia stata sottoposta a limitazioni: ciò che verrebbe irrimediabilmente ed irragionevolmente vanificato dall'accoglimento della tesi difensiva.

3. La dedotta questione di legittimità costituzionale, diretta ad allargare l'area della revisione, mezzo straordinario d'impugnazione che consente eccezionalmente e nei soli casi tassativamente previsti di rimuovere gli effetti del giudicato per esigenze di giustizia sostanziale, risulta pertanto manifestamente infondata, atteso che, per quanto detto, la disciplina normativa in oggetto, nella lettura offerta dalla giurisprudenza di legittimità, recepisce puntualmente la scelta operata dal legislatore, che non appare affatto priva di ragionevolezza. Né, d'altro canto, sussiste la pur denunciata disparità di trattamento rispetto alla diversa regolamentazione di quanto avviene per le violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ex art. 75 d. lgs. 159/2011 (già art. 9 della legge 1423/1956), che venga successivamente revocata con efficacia *ex tunc*.

È ben vero che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la revoca con efficacia *ex tunc* del decreto applicativo della sorveglianza speciale, per invalidità originaria del provvedimento indotta da difetto genetico della pericolosità sociale (Sez. U., n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955), rende penalmente irrilevanti i comportamenti di inosservanza degli obblighi connessi alla misura di prevenzione (Sez. 6, n. 45868 del 15/05/2012, Meligeni, Rv. 253982; Sez. 1, n. 44601 del 11/01/2008, Pagano, Rv. 241911;



Sez. 1, n. 35655 del 14/7/2004, dep. 2005, Alvaro, Rv. 232489), per via degli effetti rescindenti che da detta revoca scaturiscono, con conseguente caducazione degli obblighi imposti con la misura preventiva, considerati come mai stabiliti e *tamquam non essent*. Ma ciò trova la propria ragion d'essere nella peculiare struttura che è propria di tale fattispecie, la cui legittimazione poggia su di un presupposto ad essa esterno, costituito dal decreto in materia di prevenzione, il venir meno del quale *ab origine*, essendo peraltro ontologicamente assistito da un'efficacia esecutiva solo provvisoria, determina logicamente l'irrelevanza penale della condotta posta in essere dall'agente. Laddove, nel caso del reato previsto e punito dall'art. 385 cod. pen., l'esistenza di un legittimo titolo cautelare, al momento della consumazione della condotta di indebito allontanamento, è elemento strutturale ed interno alla previsione criminosa, risultando perciò irrilevanti gli eventuali mutamenti successivi della vicenda processuale sottesa alla fattispecie di evasione, posto che il legislatore richiede qui non già l'accertamento definitivo del reato presupposto, bensì, coerentemente al bene giuridico tutelato, solo un legittimo stato di privazione della libertà personale (*"essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato"*).

4. La manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale, alla stregua delle considerazioni esposte, comporta altresì l'eguale manifesta infondatezza dell'ultimo motivo di ricorso, attinente alla condanna al pagamento dell'ammenda.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile nella sua interezza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma, che si ritiene congruo determinare in duemila euro.

**P. Q. M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/06/2019

Il Consigliere estensore

Maria Silvia Giorgi



Il Presidente

Andrea Tronci

